

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) e TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Scadenza versamento acconto (16/06/2017)

Avviso

Il **16 giugno 2017** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU e della TASI. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente di seguito riportate.

I.M.U.

Tipologia	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (Detrazione d'imposta € 200,00)	0,4%
Comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all'abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, che però non prevede più l'assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile.	0,86%
Altri Fabbricati	0,86%
Aree Edificabili	0,86%
Terreni e Terreni Agricoli	0,86%

TASI

Tipologia	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1 A/8 A/9)	0,25%
Altri immobili e comodato d'uso, Aree Edificabili	0,2%

Entro il 16 dicembre 2016 dovrà essere versato il saldo dovuto per l'intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni fissate dal Comune per l'anno in corso. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Quali immobili non pagano:

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale si consulti il sito internet comunale;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano affittati;
- i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP, con iscrizione previdenziale agricola, salvo che non siano concessi in affitto o in comodato d'uso ad altri CD o IAP;
- gli altri immobili previsti dall'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.

AIRE (Legge 23.05.2014, N. 80):

Per i cittadini italiani residenti all'estero, un solo immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale. Quanto sopra vale anche per i pensionati estero che posseggono altri immobili in Italia, oltre a quello adibito ad abitazione principale, previa relativa dichiarazione.

Per gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia, fatta eccezione per l'ipotesi sopramenzionata, è soggetto ad aliquota ordinaria, ossia allo 0,86%.

Come pagare:

Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato per i quali non sia possibile utilizzare il modello F24, bonifico bancario su Codice IBAN IT 80N 031 278 234 00000000 90200 presso UNIPOL Banca.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune: **I 215** mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali utilizzando i seguenti codici tributo:

IMU:

3916 – Aree Edificabili

3914 – Terreni Agricoli

3918 – Altri fabbricati

3925 – Immobili ad uso produttivo Cat. Catastale D

TASI:

3960 – Aree Edificabili

3959 – Fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 – Altri fabbricati

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.santalessiosiculo.me.it

Il Funzionario Responsabile IMU

F.to A. Li Donni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs. 39/93